



**CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA**

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 548

Seduta del 05/12/2017

OGGETTO: *Linee guida per la previsione di spesa del personale per il progetto di bilancio 2018/2020.*

L'anno duemiladiciassette il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 12,35, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

BILANCIO 2017

INT. _____

CAP. _____

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio € _____

Storni e variaz. Al Bilancio € _____

Stanz. Assestato € _____

Imp. Di spesa assunti € _____

Disponibilità € _____

Impegno del presente atto € _____

Disponibilità residua € _____

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
SINDACO: Avv. Giovanni Moscato	X	
Vice Sindaco: dott. Andrea La Rosa		X
ASS.RE: Ins. Maria Giovanna Cosentino	X	
ASS.RE: Avv. Daniele Scrofani Cancellieri	X	
ASS.RE: Ing. Paolo Nicastro		X
ASS.RE: dott. Gianluca Occhipinti	X	

con l'assistenza del **Segretario Generale** supplente dott. Alessandro Basile il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 art.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000;

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 04.12.2017

per Il Dirigente t.a. D.S. 33/16
f.to Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria nei documenti di programmazione contabile dell'Ente che saranno adottati dal competente organo consiliare

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 04.12.2017

Il Dirigente
f.to Sulsentì

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

DIREZIONE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

Premesso che questa Direzione, nell'ambito del Servizio di Gestione Economica e Contabile del personale, formalizza gli allegati al bilancio di previsione relativi alle spese del personale.

Considerato che per quanto concerne l'esposizione del quadro normativo riguardante i vincoli di spesa ed assunzionali ai quali sono soggetti gli Enti Locali ed in particolare quelli soggetti al pareggio di bilancio secondo i vincoli di finanza pubblica (già patto di stabilità) nel cui novero rientra il Comune di Vittoria, appare opportuno, preliminarmente, porre l'accento su quanto espresso dai giudici della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZUT/2015/QMIG, laddove recita *".....In via preliminare non sembra inopportuno ricordare (si veda anche la delibera n. 24/2014 di questa Sezione), che il legislatore è recentemente più volte intervenuto in materia di spesa del personale e capacità di assunzione da parte degli enti locali non sempre in modo coerente ed utilizzando una tecnica di produzione delle norme spesso non aderente ai principi che dovrebbero prioritariamente caratterizzare la redazione delle stesse, quali, soprattutto, quelli della chiarezza e della precisione."* per evidenziare la dinamica evoluzione della disciplina legislativa in materia di personale degli enti locali;

Visti:

1. il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, rubricato “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” e convertito in legge n. 160 in data 7 agosto 2016, il quale ha apportato sostanziali modifiche alla normativa in materia di personale degli Enti Locali;
2. la decisione n. 306/2015/PAR della Corte dei Conti sez. di Controllo per la Regione Siciliana, quantunque alcune delle norme citate siano state modificate ed integrate dal citato D.L. 113/2016.
3. il decreto legislativo 75/2017 di modifica del D.Lgs. 165/2001;

Richiamate le previsioni dettate dal DL n. 78/2010, che riscrive l'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006, n. 296 e dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, che introduce il comma 557 quater all'art. 1 della citata L. 296/2006 il quale dispone che il tetto di spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità è stato fissato nel valore medio del triennio 2011/2013.

Nel dichiarato intento di conferire maggiore flessibilità al *turn-over*, la base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale, diventa fissa ed immutabile, in luogo del parametro temporale “dinamico”, utilizzato prima dell'entrata in vigore del D.L. 90 del 24/6/2014 che imponeva agli Enti Locali di raffrontare la spesa di ciascun anno a quella dell'anno immediatamente precedente, creando non pochi problemi.

Le modalità di calcolo della spesa del personale applicate da questa Direzione sono quelle definite dall'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i, riassunte nel modello allegato alla relazione sul conto consuntivo che i revisori dei conti devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, quindi con tutte le deroghe previste in tale documento, le cui conclusioni sono esplicitate nella tabella “A” di cui all'attestazione prot. 1023/RU/ec del 9/11/2017, allegata al presente provvedimento;

Dato atto:

Che per gli Enti locali è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti sanciti dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016), comma 228 dell'art.1, come modificato dall'art. 16 del D.L. 113/2016 e dall'art. 22, comma 2, del D.L. 50/2017, che testualmente recita:“*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando la facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilità al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti per gli anni 2017 e 2018 (...)*”.

Che la norma sopra richiamata (legge di stabilità per il 2016) si riferisce alla percentuale del *turn-over* per l'assunzione di personale DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE a tempo indeterminato;

Che i limiti del turn-over individuati dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114, restano validi per l'assunzione a tempo indeterminato del personale con qualifica dirigenziale.

Il citato sopra citato articolo testualmente recita: " Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. (...)". Tale circostanza è confermata dalla Corte dei Conti del Veneto che, nel parere reso con deliberazione n. 12/2017/PAR, scrive: "*Non sembra, poi, sussistere il paventato contrasto tra il comma 219 e il successivo comma 228 (...): quest'ultimo, nel sancire una riduzione delle percentuali del turn over per il triennio 2016-2018 limitatamente al personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, ha lasciato inalterata la disciplina già esistente con riferimento al personale dirigenziale e limitatamente ai posti disponibili ai sensi del precedente comma 219.*" La sezione, conferma così le differenti percentuali di *turn over* sopra evidenziate.

Accertato che l'articolo 3, comma 5, del d.l. n.90/2014, a seguito della modifica recata dall'art.4, comma 3, del decreto legge n.78 del 19 giugno 2015 consente di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Dato atto che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Molise, nella deliberazione n. 63 del 10 marzo 2016, evidenzia come, sul piano letterale, la disposizione di cui al comma 228 sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turn-over così come prevista all'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014, lasciando pertanto impregiudicate le restanti disposizioni del medesimo articolo, tra cui quella che consente l'utilizzo dei c.d. resti assunzionali. Infatti, continuano i giudici della Corte dei Conti, guardando alla ratio della disposizione, appare che le limitazioni introdotte siano finalizzate unicamente alla riduzione o al contenimento della spesa per personale. Ne consegue che tale risparmio, nell'ammontare complessivo previsto anno per anno, resta già conseguito e pertanto tale obiettivo non risulta pregiudicato dal riutilizzo dei resti assunzionali non ancora utilizzati e, in virtù di quanto chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella pronuncia n.28 del 2015, va inteso in un'accezione dinamica, con la conseguenza che, in relazione al 2018, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2015-2017.

Visto il decreto-legge 20/02/2017, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48, cosiddetto Decreto "Sicurezza" che consente alle amministrazioni di sfruttare una percentuale di turn-over, differenziata e di maggior favore, per acquisire personale di Polizia Locale per gli anni 2017 e 2018;

Dato atto che in merito al concetto di "*Spesa delle cessazioni*", al concetto dei "*resti*" di capacità assunzionale, ai limiti imposti per le assunzioni flessibili e per le assunzioni ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.Lvo 267/2000, bisogna precisare quanto segue:

1. per quanto concerne la *spesa delle cessazioni di ruolo*, va riferita al valore teorico annuale dei dipendenti cessati ed è quantificato sul tabellare iniziale delle varie categorie e profili professionali, sulla base del contratto nazionale vigente (cfr. deliberazione n. 46/CONTR/11 delle sezioni riunite della Corte dei Conti). Detto in altre parole, il riferimento alla spesa di personale, in questo caso, è di fatto, quantificato sul

tabellare iniziale delle varie categorie e profili professionali, sulla base del contratto nazionale vigente. La spesa non è, quindi, né quella utilizzata per il comma 557 o per il comma 562, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) né quella utilizzata per stabilire il rapporto con le spese correnti. In questi ultimi casi si tratta, infatti, di valori effettivi, reali, concreti che tengono conto del tempo di lavoro e della presenza in servizio. Ai fini del *turn-over* è, invece corretto utilizzare un concetto di spesa teorico, *standard*, che prescinde dall'effettivo tempo o periodo di lavoro, in quanto necessario a determinare il reale consolidamento di una spesa per gli anni futuri. Le conclusioni per i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato sono esplicitate nell'attestazione prot. 1023 del 9/11/2017 allegata al presente provvedimento;

2. per quanto attiene ai limiti imposti alle assunzioni flessibili, ivi comprese quelle a tempo determinato, rimane confermata, la previsione dettata dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010, per come interpretato dalla deliberazione n. 2/2015 della sezione autonomie della Corte dei Conti, che pone il tetto della spesa per le assunzioni flessibili del 2009, come tetto invalicabile. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come precisato dal comma 1-quater del DL. 113/2016, convertito dalla legge n. 160 del 7 agosto 2016. In ogni caso, le assunzioni previste dall'art. 110 c.1 del Dlgs. 267/2000, sono vincolate al limite numerico del 30% dei posti disponibili in dotazione organica. Per il Comune di Vittoria il rispetto di tale limite comporta la facoltà di assunzione di personale con qualifica dirigenziale, di quattro unità.
3. per quanto concerne le capacità assunzionali per i dirigenti a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 110 c. 2 del D.lvo 267/2000 (fuori dotazione organica), il limite è pari al 5% dei dirigenti in dotazione organica e non è mutato. Per il Comune di Vittoria, comporta la facoltà di assumere una unità e la posizione è attualmente coperta.
4. non vi sono nuove disposizioni per il ricorso al comando, per cui esso è possibile in quanto non concretizza una nuova assunzione a tempo indeterminato, ma costituisce esclusivamente una modalità diversa di utilizzazione del personale; per cui, al più può essere incluso nei vincoli dettati in materia di spesa per le assunzioni flessibili.

Considerato che sulla base delle previsioni dettate dalla normativa attualmente in vigore, le assunzioni di personale possono essere effettuate solo se sono rispettati i seguenti principi e vincoli:

1. Rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo di certificazione dei crediti ex art. 27 comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014;
2. Rispetto degli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio ex art. 1, comma 723 della legge 208/2015 e art. 1, comma 446, della legge 232/2016 ;
3. Rispetto degli adempimenti relativi all'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016 ;
4. Rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ex art. 9, comma 1-quinquies del d.l. 113/2016.
5. Riduzione della spesa del personale rispetto al valore medio 2011/2013, (art. 1, comma 557 quater Legge 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014) – questo limite per quanto concerne la bozza di previsione della spesa del personale elaborata da questa direzione per l'anno 2018 risulta rispettato ;

“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione “.

Che in ordine al rispetto della *riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti*, previsto dall'art. 1, c. 557 lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si riporta la deliberazione della Corte dei conti sez. delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2015QMIG del 14 settembre 2015 depositata in data 18/09/2015, pronunciava il principio di diritto, che lo riteneva precettivo. L'art. 16, c. 1 del DL. 113/2016 ha abrogato tale disposizione. Conseguentemente, tale obbligo non deve più essere rispettato.

Dato atto:

Che la spesa del personale formalizzata nel prospetto degli stanziamenti da inserire nel bilancio 2018/2020, distinto per missioni e programmi allegato al presente provvedimento contiene: **a)** il fabbisogno finanziario necessario a garantire il pagamento di tutte le spettanze del personale dipendente sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato **b)** il fabbisogno finanziario per la realizzazione del programma triennale del fabbisogno del personale e del relativo piano annuale delle assunzioni formalizzato con deliberazione di G.C. N. 547 del 5/12/2017, che verrà trasmessa al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti il cui insediamento è previsto giorno 07.12.2017;

Che per quanto concerne gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale è vigente il DPCM 27/9/2016, pubblicato nella G.U. n. 75 del 30/3/2017, che ha quantificato la misura da inserire nel bilancio degli Enti locali delle risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016/2018;

Che è in corso il rinnovo dei contratti del comparto Enti Locali, che dovrebbe prevedere un aumento medio, per i dipendenti, di €. 85,00 mensili;

Che l'intesa dovrà essere successivamente formalizzata dall'ARAN, cui il governo dovrà inviare l'atto di indirizzo dopo l'approvazione della Legge di bilancio;

Che i tempi per la formalizzazione dei rinnovi contrattuali da parte dei comparti pubblici non sono prevedibili per cui, allo stato attuale, non è possibile individuarne con certezza la decorrenza e l'esatta quantificazione degli aumenti;

Che, comunque, gli aumenti contrattuali a regime (escluso gli eventuali arretrati degli anni 2016/2017) partono dal 1° gennaio 2018;

Che, nell'ipotesi maggiormente accreditata di aumento medio di €. 85,00 mensili per il personale inserito negli allegati al bilancio di previsione 2018/2020, la relativa spesa, per ciascun anno di riferimento nel bilancio 2018/2020 è pari ad €. 569.719,10 oltre ad €.152.001,06 per oneri riflessi ed €. 48.426,13 per IRAP per una spesa totale di €.770.146,29;

Dato atto:

Che la superiore spesa è stata inserita negli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 al fine di consentire la corresponsione ai dipendenti degli emolumenti, incrementati degli aumenti contrattuali cui avranno diritto in seguito della firma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale degli Enti Locali;

Che la mancata previsione della spesa di cui sopra esporrebbe l'Ente all'azione legale dei lavoratori con insorgenza di debiti fuori bilancio;

Che alla firma definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Enti Locali, si renderà necessario adeguare le previsioni tramite eventuali storni e/o impinguamenti dei capitoli afferenti la spesa del personale;

PROPONE

Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale;

Di approvare la seguente documentazione quale:

Gli allegati al bilancio 2018/2020 riguardanti la spesa del personale distinta per missioni e programmi contenente: **a)** il fabbisogno finanziario necessario a garantire il pagamento di tutte le spettanze del personale dipendente sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato comprensivo degli adeguamenti contrattuali **b)** il fabbisogno finanziario necessario a garantire la realizzazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e il piano annuale di acquisizione delle risorse umane 2018;

Di riservarsi con successivo provvedimento ogni eventuale ed ulteriore integrazione e/o modifica del presente provvedimento in sede di progetto di bilancio previsionale;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio ai fini dell'inserimento degli stanziamenti nel redigendo Bilancio di previsione 2018/2020;

Di dare atto che con deliberazione n. 547 del 05/12/2017 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 ed il Piano annuale di acquisizione delle risorse umane;

Di trasmettere il presente provvedimento al Nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, individuato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 16.11.2017 il cui insediamento è stato previsto, con convocazione, il 07.12.2017;

Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91 al fine di consentire l'espletamento delle procedure per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 entro i termini di legge.

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to (dott.ssa Giuseppa Di Modica)

per IL DIRIGENTE t.a. D.S. n.33/16
f.to (dott. Alessandro Basile)

LA GIUNTA

Esaminata la superiore proposta ed ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare quanto sopra detto sia nella parte narrativa che propositiva;

Con votazione separata e ad unanimità di voti, la Giunta Comunale, dichiara la presente deliberazione di immediata esecuzione.

